

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione. Abbinamento della risoluzione 7-01377 Binetti – Approvazione di un testo unificato n. 8-00270</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	153
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C.1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ...	148
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	165

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione. Abbinamento della risoluzione 7-01377 Binetti – Approvazione di un testo unificato n. 8-00270).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il 26 ottobre 2017 è stata presentata la risoluzione n. 7-01377 Binetti vertente sulla medesima materia delle risoluzioni in esame, di cui è già iniziata la discussione il 10 ottobre scorso. Pertanto, tutte risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Ricorda, altresì, che su tali risoluzioni si è svolto un breve ciclo di audizioni informali di esperti della materia nelle sedute del 18 e del 26 ottobre.

Dà, quindi, la parola al deputato Mantero per l'illustrazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame che ha predisposto.

Matteo MANTERO (M5S) illustra una proposta di testo unificato che tiene conto del contenuto di tutte le risoluzioni presentate nonché di diversi elementi emersi nel corso delle audizioni svolte (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime una valutazione favorevole sul testo illustrato dal deputato Mantero, segnalando che il Ministero della salute ha partecipato attivamente all'elaborazione di alcuni punti in esso contenuti, anche al fine di rendere concreti e attuabili nel breve periodo gli impegni ivi formulati.

Per quanto riguarda l'inclusione della fibromialgia tra le malattie soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1998, ricorda che il Consiglio superiore di sanità ha riconosciuto che trattasi di « malattia cronica, invalidante solo in alcuni casi, non necessariamente permanente » ed ha ritenuto indispensabile che vengano definiti i cosiddetti « *cut-off* » attraverso studi idonei. In ogni caso, l'impegno richiesto in maniera trasversale da molte forze parlamentari ha spinto il Ministero a individuare un percorso facilitato per i malati di fibromialgia attraverso interventi precisi e dinamici. Tra gli impegni inclusi nella risoluzione, ritiene utile porre in evidenza quelli relativi all'individuazione di centri di riferimento multidisciplinari e alla tutela dei lavoratori. Per quanto riguarda l'utilizzo della *cannabis* a scopo terapeutico, segnala che in questi giorni, nell'ambito dell'esame al Senato del decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale), è stato approvato un emendamento che, riprendendo in parte i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 76 e abbinata, approvato dalla Camera, volto a sostenere la produzione e la trasformazione della *cannabis* ad uso medico.

Paola BOLDRINI (PD) ringrazia il collega Mantero per avere raccolto in un

unico testo i diversi elementi presenti nelle risoluzioni in esame, ricordando che il breve ciclo di audizioni svolto ha mostrato l'urgenza di un intervento parlamentare sul tema della fibromialgia. Ringrazia anche il Ministero della salute per l'apporto dato, che dimostra sensibilità verso un tema che oltretutto interessa in particolare le donne. Esprime, pertanto, l'auspicio che lo stesso Ministero si possa fare parte attiva al fine di avvicinare gli *standard* di cura italiani a quelli di altri Paesi dell'Unione europea.

Auspica, altresì, che in un prossimo futuro possa diventare operativa una rete di coordinamento dei centri di riferimento regionali, anche al fine di garantire prestazioni omogenee in tutti i territori.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nell'associarsi ai ringraziamenti al collega Mantero per lo sforzo di sintesi compiuto, segnala come elemento critico caratterizzante la fibromialgia quello delle diagnosi tardive causate dalla mancanza di marcatori oggettivi. Ritiene pertanto importante uno sviluppo della ricerca scientifica in tale ambito, accompagnata da una sensibilizzazione dei medici di medicina generale. Nel ricordare che nell'adozione dei LEA si è operata la scelta di individuare classi di patologie, richiama l'attenzione sull'opportunità di elaborare una sorta di « istruzioni per l'uso », al fine di specificare in quale settore sia da ricomprendere la fibromialgia per dare maggiori certezze alle persone portatrici di tale patologia. In conclusione, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di testo unificato che, a suo avviso, fornisce una risposta a molte delle criticità segnalate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00270.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 novembre 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI —

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Davide Faraone e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di giovedì 9 novembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame.

Avverte che sono state presentate circa 60 proposte emendative (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Beni 4.1 e 6.1.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Beni 1.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Beni 1.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1 ed accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che l'emendamento Beni 1.2 sembra depotenziare la portata del provvedimento in esame in quanto in luogo della prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo si prevede una semplice sensibilizzazione su tali fattori. Preannuncia pertanto il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva l'emendamento Beni 1.2 (Nuova formulazione) (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Beni 2.2, Mantero 2.4, Baroni 2.5 e Vezzali 2.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Beni 2.3.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.2.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.4, ribadendo la rilevanza delle condotte socialmente significative per stabilire la presenza di una dimensione patologica nella pratica del gioco d'azzardo. Invita, pertanto, la relatrice a riconsiderare il suo parere.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che la definizione di gioco d'azzardo patologico adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità risente di una visione circoscritta al solo ambito sanitario, che tra l'altro può portare ad un uso spregiudicato di farmaci, a partire da quelli antidepressivi, trascurando l'apporto di cura che può dare la dimensione comunitaria.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, osserva che l'espressione « condotte

socialmente significative » appare ambigua e, comunque, eccessivamente vaga, stante la necessità di seguire un approccio rigoroso al tema in oggetto, attenendosi alle definizioni adottate dall'Organizzazione mondiale della sanità.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 2.4.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Baroni 2.5, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alla richiesta del collega Mantero, ribadendo l'esigenza di precisare che il gioco d'azzardo implica il rischio di perdite di natura finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 2.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vezzali 2.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottoscrive, anche a nome degli altri deputati del MoVimento 5 Stelle componenti della XII Commissione, l'emendamento Beni 2.3.

La Commissione approva l'emendamento Beni 2.3 (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relattrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Lorefice 3.3 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Nesci 3.2, Beni 3.1 e Grillo 3.4.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relattrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S), richiamando le analoghe considerazioni svolte nel corso dell'esame delle proposte di legge C. 698, sul cosiddetto « Dopo di noi » (legge n. 112 del 2016) sottolinea la necessità di evitare il più possibile il ricorso a procedure di istituzionalizzazione sanitaria. A tal fine, l'emendamento Lorefice 3.3 prevede una scala di priorità degli interventi, dando precedenza a quelli di tipo ambulatoriale, anche per ridurre i costi a carico della collettività. Segnalando che già da tempo numerosi operatori privati si propongono di operare nel settore del ricovero dei giocatori d'azzardo patologici, stimolati dai profitti conseguibili, sottolinea che, al contrario, una presa in carico in una dimensione di cura ambulatoriale, anche di gruppo, prima del definitivo « *break down* » del soggetto interessato, potrebbe assicurare un'efficacia assai maggiore degli interventi.

Elena CARNEVALI (PD), sottolineando le profonde differenze tra la legge sul « Dopo di noi » e il testo in discussione, rileva che presupposto di ogni cura è una valutazione dell'appropriatezza della stessa, in particolare in presenza di una dipendenza. Pertanto, il percorso da seguire è condizionato da fattori relativi al singolo paziente e non può essere definito a priori.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relattrice*, nel ricordare che un successivo emendamento, su cui ha espresso parere favorevole, inserisce la previsione di cure di tipo semiresidenziale, evidenzia che, in ogni caso, la scelta nella gradualità degli interventi spetta al medico, non potendo essere fissata rigidamente in ambito legislativo.

Matteo MANTERO (M5S), rilevando che l'emendamento volto ad aggiungere l'espressione « semiresidenziale » rispetto alle cure colma semplicemente una lacuna del testo, ribadisce l'importanza, come già affermato in sede di Comitato ristretto, di dare una chiara indicazione ai medici circa la priorità degli interventi da attuare, ferma restando la loro libertà di scelta.

Ileana ARGENTIN (PD) ribadisce l'importanza di una presa in carico del paziente basata sulla specificità del singolo caso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Loreface 3.3 ed approva gli emendamenti Nesci 3.2, Beni 3.1. e Grillo 3.4 (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Beni 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Beni 4.3 e Silvia Giordano 4.5, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mantero 4.6 e Beni 4.4. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Beni 4.01, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere il solo comma 1 e di modificare, conseguentemente, la rubrica nei seguenti termini: «Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro». Invita infine al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Fossati 4.02.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.2 e ritira l'emendamento a sua prima firma 4.3.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del MoVimento 5 Stelle facenti parte della XII Commissione, l'emendamento Benni 4.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Beni 4.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), considerando che i programmi televisivi costituiscono uno dei principali veicoli per la promozione del gioco d'azzardo, invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Silvia Giordano 4.5, che propone l'utilizzo del servizio pubblico radiotelevisivo per campagne di informazione sui rischi dello stesso gioco d'azzardo.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, ricorda che la normativa vigente già consente l'effettuazione di campagne informative in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.5 ed approva l'emendamento Mantero 4.6 (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala che l'emendamento Beni 4.4 appare peggiorativo del testo, in quanto rende meno incisive le campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'indebitamento causato dal gioco d'azzardo.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che la modifica proposta con l'emendamento Beni 4.4 cambia, forse involontariamente, il contenuto della lettera *d*), eliminando il richiamo agli strumenti di supporto, quali l'amministratore di sostegno o l'utilizzo dei fondi antiusura previsti dal provvedimento.

Paolo BENI (PD) dissente dall'interpretazione che il collega Mantero dà dell'attuale contenuto della lettera *d*), segnalando che la sua proposta emendativa è volta a meglio specificare l'esigenza di rendere evidenti l'assenza di una reale possibilità di vincita e il forte rischio di indebitamento connesso al gioco d'azzardo.

La Commissione approva l'emendamento Beni 4.4 (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, considerata l'esigenza di trattare un altro punto all'ordine del giorno della Commissione in sede referente prima della prevista seduta delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C.1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito. Chiede, quindi, se ci siano altri colleghi che intendono intervenire.

Delia MURER (MDP) dichiara la contrarietà del suo gruppo al testo trasmesso dal Senato, preannunciando la presentazione di proposte emendative solo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, rinunciando quindi a tale facoltà per quanto riguarda i lavori della Commissione.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) esprime il proprio giudizio critico sul testo licenziato dal Senato, che costituisce un passo indietro rispetto al lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali nella passata legislatura, con cui si era individuato un punto di equilibrio tra le esigenze dei fautori della lingua dei segni e quelle dei cosiddetti «oralisti». Senza nulla togliere alla validità della lingua dei segni in determinati ambiti, rileva inoltre che la

scelta adottata trascura i probabili progressi effettuabili in un futuro prossimo in ambito scientifico e tecnologico. Si riserva di valutare in quale sede presentare le necessarie proposte emendative, dovendo tenere conto anche del condizionamento causato dalla sua appartenenza a una componente del gruppo misto, con conseguente ristrettezza dei tempi a disposizione per interventi in Assemblea.

Silvia GIORDANO (M5S) manifesta la contrarietà del MoVimento 5 Stelle all'impostazione del provvedimento scelta dal Senato, preannunciando un voto contrario nel caso di proposta di adozione di esso come testo base. Nel precisare che non vi è una opposizione all'utilizzo della lingua italiana dei segni, ma solo un forte dissenso rispetto all'approccio scelto dall'altro ramo del Parlamento, rileva che in una diversa fase della legislatura sarebbe stato possibile per la Commissione Affari sociali effettuare un buon lavoro ed apportare le opportune correzioni. Non essendo questa strada praticabile a poche settimane dallo scioglimento del Parlamento, il suo gruppo ha adottato la decisione politica di rinunciare alla presentazione di emendamenti in sede referente, al fine di consentire alle altre Commissioni di esprimere in sede consultiva la loro valutazione rispetto ad aspetti caratterizzanti del provvedimento, quali il rapporto con la legge n. 104 del 1992, l'applicazione in ambito scolastico e l'assenza di risorse finanziarie. Ricorda a proposito di quest'ultimo aspetto, la contrarietà del suo gruppo, già espressa nel corso dell'esame del provvedimento sull'autismo, all'approvazione di norme senza le opportune dotazioni finanziarie.

Marco RONDINI (LNA) esprime la forte contrarietà rispetto al testo del Senato, segnalandone, in linea con l'intervento svolto dalla collega Lenzi nella precedente seduta, la mancanza di equilibrio e l'assenza di risorse finanziarie. Si associa alla scelta di presentare proposte emendative solo in sede di esame in Assemblea, ritenendo in ogni caso utile richiamare le fortissime perplessità espresse da molte associazioni audite nei giorni scorsi.

Paolo BENI (PD), confermando la sua adesione alle proposte avanzate dalla sua capogruppo, deputata Lenzi, per non bloccare l'esame del provvedimento in Commissione, non può esimersi dal manifestare i suoi dubbi rispetto al testo trasmesso dal Senato, dubbi rafforzati da quanto emerso nel corso delle audizioni svolte. Giudica pretenzioso e nello stesso tempo confuso, mescolando situazioni differenti, il testo in esame, già a partire dal suo titolo, e rimarca lo sbilanciamento a favore della lingua dei segni, con conseguenti effetti controproducenti rispetto ad altri potenziali strumenti di comunicazione. Si associa inoltre alle considerazioni già svolte sull'assenza di risorse finanziarie.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), nell'osservare che nel corso delle audizioni sono state espresse anche valutazioni positive sul testo trasmesso dal Senato, ritiene in ogni caso proficuo un chiarimento in relazione all'opportunità o meno di prevedere un'adeguata dotazione finanziaria.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene necessario precisare che un suo voto favorevole, a fronte della proposta di adottare come testo base quello trasmesso dal Senato, avrebbe una valenza esclusivamente tecnica, permanendo un suo forte dissenso rispetto al contenuto dello stesso.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ricordando che il testo trasmesso dal Senato è frutto di un esame in sede referente svolto dalla Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, e nell'associarsi

ai numerosi giudizi critici espressi su tale testo, rileva però l'inopportunità per la Commissione Affari sociali di rendersi responsabile di un impedimento alla prosecuzione dell'esame del provvedimento. Nel precisare che in un'altra fase della legislatura avrebbe effettuato una scelta diversa, nelle condizioni attuali, tenuto conto soprattutto della prossima conclusione della legislatura, propone di adottare come testo base quello trasmesso dal Senato, al fine di conseguire in tempi rapidi i relativi pareri da parte delle altre Commissioni, soprattutto per chiarire se sia ipotizzabile approvare quella che sarebbe una semplice « legge cornice » o se sia necessario individuare risorse finanziarie adeguate.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 17 novembre.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento risulta iscritto nei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 novembre prossimo, con la formula « ove concluso dalla Commissione », ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessò che:

la sindrome fibromialgica è stata riconosciuta come una malattia dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inclusa nella decima revisione dell'*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD-10, codice M79-7), entrata in vigore il 1o gennaio 1993;

i due principali criteri diagnostici relativi a tale sindrome, fissati dall'*American College of Rheumatology* (ACR) nel 1990, sono il dolore diffuso perdurante per almeno tre mesi e la concomitante presenza di almeno 11 dei 18 *tender point* specifici;

nella Dichiarazione di Copenhagen del 1992 sono stati ampliati i criteri diagnostici includendo « affaticamento perdurante, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, mal di testa, vescica iperattiva, dismenorrea, ipersensibilità al freddo, fenomeno di Raynaud, sindrome delle gambe senza riposo, quadro atipico di intorpidimento e formicolio, scarsa resistenza all'esercizio fisico e sensazione di debolezza »;

la fibromialgia è stata definita la « malattia invisibile » perché i pazienti hanno un aspetto sano e difficilmente ricevono una diagnosi, in quanto molto spesso non è correttamente riconosciuta. Eppure è una delle malattie reumatiche in assoluto più diffuse: solo in Italia si stima

che ne siano affetti dai 3 ai 4 milioni di individui, per la maggior parte donne; l'OMS l'ha definita come « una limitazione o una perdita – derivante da un'alterazione – della capacità di eseguire un'attività nella maniera o nel *range* considerato normale per un essere umano ». Il riferimento al termine « attività » è inteso, nella maggior parte dei casi, come capacità lavorativa, ma è necessario ricomprendere nel termine anche la restrizione allo svolgimento delle varie attività della vita che sono proprie degli individui di quella stessa età;

sebbene la fibromialgia non abbia dirette implicazioni sull'aspettativa di vita, la persistente limitazione che da essa deriva conduce alla necessità di un intervento per controllare il dolore, che garantisca almeno una parziale autonomia del paziente, con un miglioramento anche minimo della qualità di vita e con possibilità realistiche di autosufficienza. Devono quindi essere fornite al malato terapie volte sia a ridurre il dolore a un livello di accettabilità sia al miglioramento della propria autonomia quotidiana attraverso la riduzione della disabilità;

il mancato riconoscimento del dolore, e delle conseguenze che questo causa nella persona, è uno dei principali motivi di isolamento e di ulteriore sofferenza per le persone colpite da fibromialgia, che vede compromessa la propria credibilità;

sebbene l'OMS abbia riconosciuto già dal 1992 l'esistenza della fibromialgia

e nonostante anche altre organizzazioni mediche di carattere internazionale l'abbiano considerata una malattia cronica, solo una parte dei Paesi europei hanno condiviso tale posizione, e tra questi non figura l'Italia;

il Parlamento europeo ha approvato nel 2008 una dichiarazione che, partendo dalla considerazione per cui la fibromialgia non risulta ancora inserita nel *Registro ufficiale delle malattie nell'Unione europea* e che i soggetti che ne sono colpiti eseguono più visite generiche e specialistiche, ottenendo un maggior numero di certificati di malattia e ricorrendo più spesso ai servizi di degenza, rappresentando quindi un notevole onere economico per l'Europa, ha invitato la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia per la fibromialgia, in modo da riconoscere questa sindrome come una malattia e incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti;

nel corso degli ultimi due decenni, le principali associazioni mediche, tra cui le Società di reumatologia e di studio del dolore degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Germania e di Israele, hanno redatto linee guida per la diagnosi e il trattamento del disturbo;

tali linee guida concordano sulla necessità di applicare un trattamento integrato e multidisciplinare, che mostra superiorità di efficacia rispetto ai singoli trattamenti. In particolare, recenti meta-analisi e *reviews* sistematiche hanno concluso che i farmaci antidepressivi, ancora ampiamente usati, sia di vecchia che di più recente generazione, mostrano una debole, se non nulla, efficacia nella riduzione della sintomatologia. Al contrario, interventi nella gestione dello stress, come meditazione e psicoterapia, interventi antidolorifici come l'agopuntura e l'idroterapia, mostrano una loro efficacia, anche se sono necessari più studi per giungere a evidenze definitive;

la ricerca di base, la sperimentazione clinica e la cura della fibromialgia

nel nostro Paese sono tra i più arretrati a livello europeo e internazionale. Nessuna associazione medica italiana ha redatto linee guida sulla patologia e, ad oggi, rarissimi sono i centri dedicati alla cura della fibromialgia. Conseguentemente, i cittadini che soffrono della patologia incontrano operatori sanitari, dal medico di base ai diversi specialisti, del tutto impreparati a riconoscere e a trattare adeguatamente le loro sofferenze;

diverse regioni italiane hanno avviato un percorso di riconoscimento della malattia: le province autonome di Bolzano e di Trento, con delibere adottate rispettivamente il 20 ottobre 2003 e il 12 febbraio 2010, hanno riconosciuto ai soggetti affetti da fibromialgia l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria; la regione Lombardia, in data 10 giugno 2014, ha approvato una mozione concernente il riconoscimento della sindrome fibromialgica; la regione Toscana, in data 29 luglio e 24 settembre 2014, ha approvato due mozioni aventi per oggetto il « percorso di riconoscimento, individuazione e cura per la sindrome fibromialgica »; la regione autonoma Valle d'Aosta, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, in data 15 gennaio 2015, di una mozione sull'argomento, con delibera della Giunta regionale del 27 marzo 2015, ha approvato provvedimenti per il riconoscimento della fibromialgia come patologia sottoposta a particolare attenzione; la regione Veneto, nel Piano sanitario regionale 2012-2016, si è posta come obiettivo « considerare la fibromialgia come una malattia ad elevato impatto sociale e sanitario per la quale è necessario un percorso di informazione, educazione e divulgazione nei confronti dei cittadini veneti e degli enti preposti »;

va considerato il rilevante numero di cittadini colpiti dalla patologia che, se non adeguatamente trattata, può esitare in invalidità grave,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per includere la sindrome fibromialgica nell'elenco

delle malattie croniche che rientrano nei nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza), attualmente in corso di aggiornamento, attraverso il confronto con i referenti delle società scientifiche maggiormente riconosciute per lo studio della fibromialgia e i componenti della Commissione per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

2) ad adottare iniziative, anche per il tramite dell'Istituto superiore della sanità, per individuare criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione e la distinzione dei sintomi e delle condizioni cliniche delle persone affette da fibromialgia in base al livello di gravità e invalidità della malattia, ai fini dell'inserimento della sindrome fibromialgica tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;

3) ad assumere iniziative affinché sia avviato un piano di informazione e di formazione del personale sanitario, che consenta una più ampia ed approfondita conoscenza della fibromialgia, anche al fine di ridurre i tempi necessari per formulare una corretta diagnosi;

4) ad assumere iniziative affinché il codice della fibromialgia possa essere impiegato anche al fine di monitorare l'utilizzo delle prestazioni ad essa afferenti;

5) a considerare l'opportunità di adottare iniziative per pervenire alla definizione di « cronicità » da parte dello specialista reumatologo o algologo, riconfermabile dopo un periodo di 24 mesi;

6) ad assumere iniziative per definire criteri, modelli e indicatori al fine di

individuare, tenuto conto delle competenze delle regioni, centri di riferimento multidisciplinari a livello regionale, dedicati alla ricerca o all'attività clinico-assistenziale relativa alla sindrome fibromialgica e per individuare, nell'ambito delle migliori esperienze regionali, un PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) in grado di costituire il modello per un eventuale, successivo percorso di standardizzazione su tutto il territorio nazionale;

7) a promuovere la sperimentazione di cure integrate della fibromialgia, quali tecniche di gestione dello *stress*, agopuntura, idroterapia, ozonoterapia, camera iperbarica, integrate con un uso transitorio e sapiente della farmacologia;

8) a considerare l'opportunità di assumere iniziative relative alla possibilità dell'utilizzo di farmaci cannabinoidi per i pazienti affetti da fibromialgia;

9) a considerare la fibromialgia quale malattia ad elevato impatto sociale oltre che sanitario e, di conseguenza, ad assumere iniziative per promuovere il ricorso all'istituto del telelavoro, sia nelle forme del lavoro a distanza, che del telelavoro domiciliare, quale forma di opportunità e di ausilio per le categorie di lavoratori in situazione di disagio a causa di disabilità psico-fisica causati dalla sindrome fibromialgica e da altre malattie croniche e invalidanti.

(8-00270) « Mantero, Crimi, Paola Boldrini, Binetti, Amato, Carnevali, Colonnese, Currò, D'Arienzo, Di Vita, D'Incecco, Fucci, Silvia Giordano, Grillo, Laffranco, Loreface, Miotto, Nesci, Parrini, Vico ».

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente: ART. 1. – (Oggetto e finalità). – 1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo patologico finalizzate a:

a) garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari il diritto alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale per i necessari interventi di cura, di recupero e di riabilitazione, nonché ad usufruire delle tutele e dei benefici previsti dalla legislazione vigente per altre dipendenze;

b) porre in atto, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

1. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e pri-

vati a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente: ART. 2. – (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:

a) per « gioco d'azzardo patologico » si intende, in conformità con quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un disturbo del controllo degli impulsi che si manifesta attraverso un comportamento di gioco persistente e reiterato, caratterizzato da condotte compulsive e distorsioni cognitive tali da arrecare un grave deterioramento della personalità del giocatore e da comprometterne le attività personali, nonché le relazioni familiari o lavorative;

b) per « giocatore problematico » si intende il giocatore che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostra un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;

c) per « soggetti vulnerabili » si intendono le persone che, per caratteristiche

psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento;

d) per « Osservatorio » si intende l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Al comma 1, dopo le parole: clinicamente rilevanti aggiungere le seguenti: o condotte socialmente significative.

2. 4. Mantero, Baroni, Nesci, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: di gioco con le seguenti: derivante dall'azzardo.

2. 5. Baroni, Mantero, Nesci, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole da: di gioco fino alla fine del comma con le seguenti: nel gioco, per evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive che producono gradualmente un forte deterioramento della personalità, come avviene per altre forme di dipendenza.

2. 1. Vezzali.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Sono considerati « giocatori problematici » quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.

3. Sono considerati « soggetti vulnerabili » le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

2. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: alle persone fino a: ambulatoriale con le seguenti: attività di prevenzione nonché, alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo, interventi di cura e riabilitazione, in ordine di priorità, ambulatoriale, semiresidenziale.

3. 3. Loreface, Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 1, dopo la parola: ambulatoriale aggiungere la seguente: , semiresidenziale.

3. 2. Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, sostituire la parola: relativamente con la seguente: limitatamente.

3. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 5.

3. 4. Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Silvia Giordano.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente: ART. 4. – (Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico). – 1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*;

c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d'azzardo in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità;

d) previsione di iniziative volte a pubblicizzare la sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, di cui all'articolo 3, comma 3, nonché il numero verde nazionale di cui alla lettera c) del presente comma o analoghi strumenti predisposti dalle regioni;

e) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

f) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui all'articolo 8.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. Le iniziative previste dal presente articolo sono realizzate con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione alle amministrazioni coinvolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

All'articolo 4, comma 2, alinea, dopo le parole: Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: sensibilizzazione ai cittadini *inserire le seguenti:* , anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo,.

4. 5. Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Grillo.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* di eventuali numeri verdi *con le seguenti:* del numero verde nazionale di cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali.

4. 6. Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, *sostituire la lettera d), con la seguente: d)* a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

4. 4. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo: ART. 4-bis. – (Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro). – 1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, orga-

nizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico, e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

3. I corsi di formazione previsti dal comma 2 sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali relativi alle campagne di cui all'articolo 4.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

4. 01. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Limiti in materia di esercizio del gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

sono vietati a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani. Le intese in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si adeguano alla previsione di cui al presente articolo.

4. 02. Fossati, Murer, Fontanelli.

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tessera sanitaria con le seguenti: tessera elettronica nominale di cui al successivo comma 2-bis, anche.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti: 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare. 2-ter. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.

b) sostituire la rubrica dell'articolo, con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.

5. 8. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori con le seguenti: anche al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori; la tessera sanitaria deve registrare le giocate per permettere ai giocatori il monitoraggio delle somme perse e del tempo trascorso nonché di impostare il limite massimo di giocata giornaliera o mensile e periodi di autoesclusione dal gioco.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.

5. 9. Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per prevenire il vizio del gioco, è vietata l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e dei videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di 500 metri dalla presenza di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali

operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.

5. 1. Ottobre.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

2-ter. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

2-quater. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma *2-ter*.

2-quinquies. La carta elettronica personalizzata di cui al comma *2-ter* deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per

la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.

5. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Al comma 3, dopo le parole: numero verde nazionale aggiungere la seguente: permanente.

5. 10. Loreface, Baroni, Mantero, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: numero verde nazionale inserire le seguenti: , attivo 24 ore su 24,.

5. 11. Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero verde nazionale di cui al presente comma è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, ed è volto a fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da gioco d'azzardo patologico, e ad offrire tutte le indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia.

5. 4. Murer, Fossati, Fontanelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

b) la durata minima di 7 secondi a partita;

c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del

denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in *stand-by* per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;

d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;

e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in *stand-by* per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;

f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;

g) l'assenza di premi di sala o *jackpot* aggiuntivi.

5. 12. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

b) la durata minima di 7 secondi a partita.

5. 13. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di garantire l'applicazione del

divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l'effettiva età del fruitore.

5. 5. Rizzetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti *internet* che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.

5. 6. Rizzetto.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.

5. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
ART. 5-bis. — (Amministratore di sostegno).
— 1. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

5. 01. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
ART. 5-bis. – (Amministratore di sostegno).

– 1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia, al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 404 e seguenti del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

2. Il giudice tutelare può sospendere eventuali procedure esecutive, qualora tali procedure siano conseguenti a dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

5. 02. Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano.

ART. 6.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: può provocare con la seguente: provoca.

6. 2. Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ridurti in povertà con le seguenti: ridurre in povertà te e la tua famiglia.

6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) L'azzardopatia è una malattia.

6. 4. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) Il gioco d'azzardo provoca dipendenza.

6. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) Il gioco d'azzardo non risolve i problemi economici.

6. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, dopo la parola: istantanee aggiungere le seguenti: e formule di avvertimento.

6. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: diretta o indiretta, aggiungere le seguenti: anche sul web,.

7. 4. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai minori deve essere reso impossibile scaricare giochi che propongono bonus di ingresso e che promuovono il gioco d'azzardo online.

7. 1. Vezzali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori dei siti internet hanno l'obbligo di oscurare le finestre

interne al loro sito con pubblicità proveniente da siti esteri.

- 7. 5.** Colonnese, Mantero, Baroni, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, le parole: 50.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 100.000 euro.

- 7. 2.** Rizzetto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.

- 7. 6.** Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è irrogata aggiungere la seguente: , rispettivamente,.

- 7. 7.** Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è irrogata inserire le seguenti: , in maniera proporzionale al fatturato,.

- 7. 8.** Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile.

- 7. 3.** Rizzetto.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.

- 7. 9.** Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.

2. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.

3. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.

4. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.

5. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

6. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.

7. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

7. 01. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Baroni.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.

7. 02. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio

di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

7. 03. Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Loreface.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3, della presente legge.

7. 04. Loreface, Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. (Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito). – 1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: « L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippic-

che e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono installati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza ».

4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: « *7-bis.* I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore ».

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.

7. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.

8. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per

gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4, relative alla localizzazione.

10. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.

7. 05. Mantero, Loreface, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il logo identificativo di cui al comma 1 ha una valenza etica che testimonia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco con vincite in denaro.

8. 1. Rizzetto.

Al comma 3, sostituire le parole: È fatto divieto ai concessionari di prevedere con le seguenti: Sono nulle le clausole dei contratti tra concessionario e gestore che prevedono.

8. 2. Mantero, Loreface, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

Al comma 2, dopo le parole: al coniuge aggiungere le seguenti: al convivente.

9. 3. Nesci, Mantero, Loreface, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al presente articolo, sono integrate con 5 milioni di euro annui. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis.

9. 2. Fossati, Murer, Fontanelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – (Fondo per il gioco d'azzardo patologico). – 1. Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di 150 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal gioco.

9. 02. Mantero, Baroni, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Baroni, Mantero, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1. 2. (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Sono considerati « giocatori problematici » quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.

3. Sono considerati « soggetti vulnerabili » le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipen-

denti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

2. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: ambulatoriale aggiungere la seguente: , semiresidenziale.

3. 2. Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, sostituire la parola: relativamente con la seguente: limitatamente.

3. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 5.

3. 4. Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Silvia Giordano.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella programmazione

delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

- 4. 2.** *(Nuova formulazione)*. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di eventuali numeri verdi con le seguenti: del numero verde nazionale di

cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali.

- 4. 6.** Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

- 4. 4.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.